



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003403 P-4.22.25

del 22/03/2017



16317281

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio - COM(2016) 789.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
Corte di Giustizia UE
infoattiue@governo.it

e, p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di Valutazione degli Atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di Valutazione degli Atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di Valutazione degli Atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Nucleo di Valutazione degli Atti UE

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio - COM(2016) 789.

- Codice del Consiglio: 15716/16
- Codice della proposta: COM (2016) 789
- Codice interistituzionale: 2017/0394 (COD)
- WP Commissione (2016): non presente.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la relazione e la rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalle competenti Direzioni Generali per i Rifiuti e l'Inquinamento e per il Clima e l'Energia ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente,

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federica Fricano', written in a cursive style.

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 94/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

Oggetto dell'atto

Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 94/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

- Codice del Consiglio: 15716/16
- Codice della proposta: COM (2016) 789
- Codice interistituzionale: 2017/0394 (COD)
- WP Commissione (2016): non presente

Premessa: finalità e contesto

Numerosi atti giuridici dell'Unione sono stati adottati senza una data di scadenza. Tali atti rimangono formalmente in vigore anche se i loro effetti giuridici si sono esauriti.

La Commissione Europea ha recentemente avviato una attività volta ad eliminare gli atti che non sono più in vigore o pertinenti al fine di garantire una presentazione più agile e un monitoraggio più efficiente e rapido degli strumenti che facilitano l'accesso al diritto dell'Unione.

In particolare con la comunicazione REFIT del 2014 è stato reso noto che la Commissione avrebbe preparato l'abrogazione di alcuni atti legislativi in relazione alla standardizzazione delle relazioni in materia ambientale.

Con la decisione in oggetto viene proposta l'abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ("direttiva 91/692/CEE").

Il pacchetto di abrogazione consiste in quattro iniziative relative all'abrogazione della direttiva 91/692/CEE e della decisione 95/337/CEE:

1. una comunicazione che dichiara l'obsolescenza di 11 atti di esecuzione adottati dalla Commissione per definire i questionari concernenti le relazioni in materia ambientale, compresa la decisione 95/337/CEE.
2. due proposte di decisione della Commissione recanti abrogazione di 2 decisioni di esecuzione (mediante procedura di comitatologia), ossia la decisione 2011/92/UE della Commissione del 10 febbraio 2011 e la decisione 2010/681/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che hanno esaurito i loro effetti giuridici, ma per motivi procedurali saranno abrogate attraverso una procedura di comitatologia successiva da parte della Commissione.

3. Una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e modifica le disposizioni dei 6 atti giuridici che fanno riferimento alla direttiva 91/692/CEE.

La Commissione stessa specifica nella relazione di accompagnamento alla proposta di decisione che poiché l'obiettivo è abrogare le disposizioni e gli atti giuridici ormai obsoleti non vi sia necessità di una valutazione d'impatto formale. Inoltre sottolinea che l'esercizio di abrogazione non comporterà veri benefici economici. I principali benefici deriveranno soprattutto dall'insieme di disposizioni più chiare relative all'elaborazione delle relazioni.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 13 della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, come anche riferito dalla Commissione risulta evidente che gli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni ivi previsti non sono più utili in seguito al cessato utilizzo dell'amianto negli Stati membri a seguito della riduzione graduale, a norma del regolamento REACH (1907/2006/CE) della produzione e dell'uso di amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell'Unione.

Con riferimento invece alla modifica del paragrafo 2 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi si osserva quanto segue:

L'articolo 21, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri trasmettano per via elettronica alla Commissione una relazione contenente:

- un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell'impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, quali risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio,
- un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento,
- le informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.

Il paragrafo 2 dello stesso art. 21 specifica che gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commissione ogni tre anni ed entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Inoltre, la prima relazione elettronica contempla il periodo compreso tra la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 e la fine del primo periodo regolare di riferimento di tre anni specificato all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio che cade dopo la data di inizio del primo periodo di riferimento.

La proposta di modifica interviene sull'ultimo capoverso del paragrafo 2 prevedendo che la prima relazione elettronica riguardi il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco europeo ed il 31 dicembre 2018.

In via del tutto preliminare, preme rilevare che la materia oggetto della presente analisi è particolarmente complessa ed eterogenea poiché necessita di una chiara e precisa ripartizione delle competenze (valutazione che, ad oggi, è in corso di definizione) di tutti i soggetti istituzionali coinvolti (il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché gli Uffici/Direzioni dislocati nel proprio ambito unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che detiene la competenza prevalente in materia).

Tuttavia, poiché la proposta di decisione in oggetto è circoscritta all'art. 21 par.2 del Regolamento (UE) n. 1257/2013 nei termini sopra riferiti, un siffatto tipo di proposta risulta certamente condivisibile in quanto, in questa sede, il livello di attuazione nazionale e gli adempimenti necessari

a dare piena esecuzione al citato Regolamento debbono essere tenuti distinti dalla portata e dagli effetti discendenti dall'odierna proposta di modifica.

Con riferimento in dettaglio alla parte della Decisione di modifica di alcuni articoli della direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito di benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, si osserva quanto segue.

L'articolo 4, comma 4, e l'articolo 6, comma 4, della direttiva 94/63 impongono di relazionare alla Commissione europea, nei modi previsti dall'articolo 9 della stessa direttiva, in merito a specifiche deroghe che gli Stati possono introdurre rispetto agli obblighi di contenimento delle emissioni di COV. L'articolo 9 rinvia, a sua volta, alla procedura di relazione alla Commissione europea prevista dalla direttiva 91/692.

La proposta di Decisione modifica tali articoli eliminando i riferimenti alla procedura di relazione alla Commissione europea prevista dalla direttiva 91/692.

Nell'ordinamento italiano, la direttiva 94/63 è stata inizialmente recepita con il decreto n. 107/2000, che ha introdotto solo una delle possibili deroghe ammesse dalla direttiva, differendo all'anno 2010 alcuni obblighi relativi ai terminali esistenti che movimentano meno di 10.000 tonnellate di benzina all'anno.

Tale decreto è stato poi abrogato nel 2006, con la trasposizione dei relativi contenuti nell'articolo 276 e nell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

Il decreto legislativo n. 152/2006 non contiene, pertanto, riferimenti a procedure di relazione alla Commissione europea, atteso che l'unica deroga era stata oramai introdotta nel 2000 e che le altre possibili deroghe ammesse dalla direttiva non erano state utilizzate.

Non esiste, per questi motivi, una corrispondenza tra le sopra indicate norme della direttiva 94/63 e le vigenti norme nazionali di attuazione. Non risultano allo stesso modo possibili effetti diretti della proposta di Decisione in esame su tali norme nazionali.

Con riferimento alla direttiva 2003/87/CE, l'articolo 21, paragrafo 1, quarta frase stabilisce che **"La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE"**.

La proposta di decisione in oggetto relativamente alla direttiva 2003/87/CE modifica la quarta frase come di seguito riportato: **"La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2."**

Pertanto, è stato eliminato il riferimento della direttiva 91/692/CEE in quanto la proposta di decisione ne prevede l'abrogazione. In conclusione, l'unica considerazione riguarda il passaggio dalla procedura di comitatologia all'atto delegato.

Con riguardo, invece, alla Direttiva 2009/31/CE (competenza CLE), negli emendamenti proposti si supera il solo stoccaggio geologico della CO2 in favore dello stoccaggio o riuso della CO2. Inoltre, è previsto per *l'innovation found* che possano essere finanziati anche impianti su scala pilota, previsione questa non contemplata in precedenza.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica per l'adozione della decisione di abrogazione è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (TFUE)

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Secondo quanto riferito dalla Commissione le misure interessate dalla proposta sono ritenute obsolete, sia perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, sia perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. L'abrogazione è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

Secondo quanto riferito dalla Commissione le misure interessate dalla proposta sono ritenute obsolete, sia perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, sia perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. L'abrogazione è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE all'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non producendosi effetti nell'ordinamento nazionale non risultano necessarie valutazioni circa il progetto né circa l'urgenza del provvedimento.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e all'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non producendosi effetti nell'ordinamento nazionale non si presentano problemi di conformità con l'interesse nazionale.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e all'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non producendosi effetti nell'ordinamento nazionale non risultano necessarie modifiche al testo.

C. Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e all'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non si producono effetti economici non essendo in vigore in Italia alcuna deroga di quelle disciplinate da tali articoli.

Copertura finanziaria a carico del bilancio UE

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e all'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63, trattandosi di una semplificazione non dovrebbero essere previsti ulteriori costi a carico del bilancio UE.

Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale

Non producendosi effetti economici in Italia dall'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 e dalla soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e non è necessaria alcuna copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 e la soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE non producono effetti sull'ordinamento nazionale.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e l'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non produce effetti sulle competenze regionali.

C.4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e l'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non producono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 87/217/CEE e l'abrogazione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della direttiva 94/63 non producono effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.